

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FOSCHI, NEPI, BERLANDA, FRACASSI**
e **FONTANA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1983

Regolazione delle attività della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro », istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni

ONOREVOLI SENATORI. — Mentre è stata già approvata la « legge-quadro », dettata a disciplina delle attività e dei rapporti tra pubblici poteri nel campo alberghiero e turistico nonchè ad individuazione e definizione delle correlative imprese e categorie professionali, unitamente alla previsione delle dotazioni di natura economico-finanziaria a destinazione regionale per il conseguimento delle finalità del riequilibrio territoriale e settoriale delle attività di interesse turistico, sembra opportuno e necessario provvedere all'adeguamento degli strumenti legislativi propri del complesso normativo dell'ordinamento creditizio attualmente vigenti in materia.

Va infatti rilevato che, mentre con la « legge-quadro » la disciplina delle attività alberghiere e turistiche, nonchè delle connesse categorie imprenditoriali e professionali, viene a delineare un soddisfacente assetto della materia, evidenziandone la peculiarità delle connotazioni di interesse pubblico per le quali tali attività economiche si qualificano per la loro inerenza appunto al pubblico interesse, di cui vi è riconoscimento e ad un tempo regolamento nelle singole disposizioni e nel complesso della normativa menzionata, al contrario, nell'ordinamento creditizio e nella realtà del complesso organizzativo delle aziende di credito, ordinario e speciale, non corrispondono attualmente idonei strumenti ad operatività

specialistica nel campo del credito alle attività turistico-alberghiere in senso lato: settore mai come in questa fase rivelatosi così importante, se non addirittura trainante, nel contesto della presente congiuntura economica.

In verità, esiste da tempo (fin dagli anni '30), presso la Banca nazionale del lavoro, una « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico ». Ma, a prescindere dalla circostanza che tale organismo è sostanzialmente abilitato al compimento di sole operazioni di mutuo ipotecario, quindi con limitazione oggettuale incompatibile con le attuali esigenze dell'impresa e delle professioni di interesse turistico, va attirata l'attenzione sul fatto che, allo stato, ne è ormai diventata insufficiente la dotazione capitale, gravante peraltro in gran misura a carico dello Stato; mentre, d'altro canto, si è sempre più evidenziata l'inadeguatezza sul piano dell'intervento in campo operativo, dovuta alla mancanza di articolazione della tipologia e natura delle operazioni creditizie che dovrebbero assistere il settore di attività, certamente più bisognose di altri tipi di credito che non dei soli mutui ipotecari, da erogare per la costruzione o per la ricostruzione degli immobili adibiti ad uso alberghiero.

Nel contesto di tale situazione la scelta del legislatore poteva orientarsi:

a) alla previsione e disciplina di una nuova categoria di aziende, specializzate nell'esercizio del credito di ogni natura e specie a favore dei soggetti esercenti attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi, per l'ovvia affinità e complementarietà, gli stabilimenti termali e balneari, nonchè gli impianti sportivi e ricreativi complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo;

b) ovvero, senza dover così radicalmente innovare nell'assetto dell'attuale ordinamento ed organizzazione creditizia, con tutte le conseguenti prevedibili difficoltà di adattamento, optare per la soluzione forse più modesta, ma sicuramente più semplice e più realisticamente adattabile, consistente

nella modificazione ed adeguamento delle presenti necessità della struttura organizzativa già esistente, e cioè della « Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico » presso la Banca nazionale del lavoro, istituita con regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, e successive modificazioni; opportunamente ampliandone i partecipanti (con estensione alle categorie imprenditoriali e professionali del settore), l'oggetto e, di conseguenza, l'operatività onde coprire l'intera tipologia delle operazioni creditizie idonee al sostegno ed allo sviluppo dello speciale settore di attività.

Con il disegno di legge che si propone all'approvazione si ritiene di colmare una ormai non più tollerabile lacuna della organizzazione del credito in campo specialistico e, ad un tempo, di apprestare uno strumento idoneo alla particolarità delle attuali esigenze del settore di attività; non senza evidenziare che la sicura riferibilità pubblica della figura soggettiva propria della « sezione » rappresenta, anche sotto il profilo della coerenza all'attività dei pubblici poteri in questo campo economico, un elemento di garanzia di corretta gestione, verificabile e sanzionabile anche con strumenti differenziati da quelli propri dell'organizzazione imprenditoriale unicamente riferibili al privato.

Il disegno di legge che si presenta è articolato in un testo molto semplice e comprensibile:

definisce, senza possibilità di incertezze ed equivoci, l'oggetto e lo scopo della « sezione », volta all'esercizio del credito con durata non inferiore a dodici mesi;

la connota come istituto di credito speciale attraverso l'indicazione dei destinatari all'attività creditizia, esercenti attività economiche nel comparto delle attività turistiche e alberghiere;

estende l'oggetto della medesima all'esercizio del credito alle attività complementari e collegate in funzione dello sviluppo delle attività d'interesse turistico, identificandole nella gestione degli stabili-

menti termali e balneari, nonché degli impianti sportivi e ricreativi complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo;

dispone, come di consueto, che entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, vengano apportate con decreto del Ministro del tesoro le opportune modifiche statutarie aventi ad oggetto l'aumento del capitale, le norme per la sua attuazione, le categorie dei partecipanti e le modalità dei trasferimenti delle quote; nonché la composizione

degli organi deliberanti, gli aspetti organizzativi e funzionali della « Sezione », in relazione all'estensione degli scopi istituzionali.

In conclusione, il disegno di legge che si propone alla vostra approvazione rappresenta uno strumento semplice per la soluzione più idonea dei problemi attuali in tema di esercizio del credito nel campo alberghiero e turistico; inoltre, esso non comporta alcun onere di spesa per lo Stato. Talchè confidiamo nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

A modificazione ed integrazione delle norme di cui al regio decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, convertito in legge con legge 20 dicembre 1937, n. 2352, e successive modificazioni, la Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro ha per scopo l'esercizio del credito a medio e lungo termine a favore di soggetti che, singolarmente od in forme associate, svolgono attività economiche nel comparto delle attività alberghiere e turistiche, ivi compresi gli stabilimenti termali e balneari, gli impianti complementari all'attività turistica e comunque atti a favorirne lo sviluppo, nonchè gli impianti sportivi e ricreativi.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno apportate, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, le opportune modifiche allo statuto della Sezione.

Il nuovo statuto determinerà il capitale, le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote. Determinerà e disciplinerà altresì gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento della Sezione ivi compresi, in deroga a diverse disposizioni di legge, i tipi di operazioni effettuabili e le garanzie che debbono assistere le stesse nonchè le forme di provvista consentite.

I finanziamenti posti in essere dalla Sezione non potranno avere durata inferiore a dodici mesi.

È abrogata ogni altra norma in contrasto con la presente legge.